



**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE  
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
"INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" FASE II**

**1. Premessa**

Il presente documento dispone in merito alle specifiche di attuazione, da parte dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, del Piano regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani II fase, di seguito Piano, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 173/2018 coerentemente alle Linee di indirizzo già definite da ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Autorità di Gestione del Programma a livello nazionale.

Le specifiche di attuazione contenute nel presente documento potranno essere integrate e/o modificate a seguito di eventuali successive disposizioni definite dalla stessa Autorità di Gestione.

**2. Le Misure**

Le Misure che il giovane potrà ricevere sono:

- Misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello"
- Misura 1C "Servizio di formalizzazione delle competenze"
- Misura 2A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"
- Misura 3 "Accompagnamento al lavoro"
- Misura 5 "Tirocinio extra-curriculare"
- Misura 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa"
- Misura 7.2 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato".

**Misura 1-C. Orientamento specialistico o di II livello (scheda 1-C)**

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

**Finalità**

La misura ha la finalità di permettere ai giovani di esplorare in maniera approfondita la propria esperienza di vita per sollecitarne maturazione, pro-attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro.

**Modalità di intervento e durata**

La misura ha una durata massima di 4 ore remunerabili di cui fino ad un massimo di 1 di back office estendibile a 8 ore di cui 2 di back office in caso di utenza debole e NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i.. Il back office, necessario a preparare gli incontri di orientamento e per redigerne la documentazione di esito, è riconosciuto nel limite massimo di 1/3 delle ore di colloquio dell'operatore con l'utente.

La misura può essere attuata attraverso colloqui individuali o di gruppo, non superiori a 3 giovani, di durata pari a 4 ore (di cui massimo 1 ora di back office).

- Colloqui individuali favore di soggetti deboli e NEET disoccupati da oltre 12 mesi ai sensi del art.19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i. della durata di 8 ore (di cui massimo 2 ore di back office);
- Colloqui individuali della durata di 4 ore (di cui massimo 1 ora di back office);
- Laboratori di gruppo (non superiori a tre persone) di durata pari a 4 ore (di cui 1 di back office).

**Parametro di costo**

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato.

**Output/documentazione**

La prestazione è remunerata interamente a processo per le ore effettivamente erogate e documentate. Le ore dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione dei colloqui in front office, debitamente firmato dall'esperto e dal giovane, e la registrazione delle ore di back office firmato solo dall'esperto. Unitamente al diario di bordo dovrà essere predisposta una scheda sintetica descrittiva delle attività di orientamento erogate all'utente. Questa ultima scheda non necessita di vidima.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

## **Misura 1-C. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE (scheda 1-C)**

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione

### **Finalità**

Consentire alle persone l'accesso e la fruizione del servizio per la formalizzazione delle competenze in loro possesso, acquisite in esito alla Misura 5.TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE.

### **Modalità di intervento e durata**

La durata massima del servizio, che dovrà essere erogato in modo individuale, è pari a 4 ore comprensive di attività in presenza del giovane e attività correlate di back office servizio. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office, ovvero delle ore erogate in presenza del giovane e pertanto fino ad un massimo di 1 ora.

### **Parametro di costo**

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

### **Output/documentazione**

Le ore erogate per il servizio di formalizzazione dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione delle attività in front office e in back office, che potranno riguardare le attività sia di supporto alla produzione delle evidenze sia di valutazione e di organizzazione del servizio SRFC. Per le attività erogate in front office il diario dovrà essere debitamente firmato dall'utente e dall'Esperto di Processi Valutativi (EPV) e da ulteriori professionalità limitatamente alle attività di supporto alla produzione delle evidenze. Il Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) può concorrere solo alle attività connesse al back office e, unicamente, quindi, nell'espletamento delle attività connesse alla responsabilità organizzativa e procedurale del ruolo.

Al termine dovrà essere rilasciata la Scheda capacità e conoscenze. La prestazione è pertanto remunerata a processo, in funzione delle ore di servizio dell'esperto effettivamente erogate a favore dell'utente e debitamente documentate.

La remunerazione è condizionata al rilascio della scheda capacità e conoscenze.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari

degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

#### **Misura 2-A. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO (scheda 2-A)**

Formazione erogata da Organismi accreditati per l'ambito della "Formazione superiore" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. che dovranno operare in partenariato attuativo con i Soggetti accreditati al lavoro - Area di accreditamento 1 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 e ss.mm.ii. al fine di garantire la continuità e coerenza dei percorsi individuali delle persone. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 l'organismo di formazione accreditato dovrà garantire la direzione, il coordinamento e il tutoraggio delle attività.

#### **Finalità**

Sostenere i giovani nell'acquisizione di competenze tecnico professionali per facilitarle nell'inserimento lavorativo attraverso opportunità formative mirate individuali.

#### **Modalità di intervento e durata**

La durata massima di ore di servizio remunerabili è pari a 50 ore. La remunerazione è riconoscibile fino al 70% sulla base delle ore di formazione erogate, il restante importo pari al 30% è riconoscibile a condizione che il giovane risulti collocato in un posto di lavoro attivato entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa.

#### **Parametro di costo**

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 per le attività formative individuali o individualizzate.

Valore: Parametri di costo: UCS 40,00 euro/h per ora di servizio erogata per un massimo di 50 ore erogate.

La remunerazione è riconoscibile fino al 70% al termine del percorso sulla base delle ore di formazione erogate, il restante importo è riconoscibile a condizione che per il giovane risulti attivato entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Non potrà essere riconosciuta alcuna remunerazione nel caso di percorsi formativi individuali di durata inferiore a 15 ore.

#### **Output/documentazione**

La remunerazione è riconosciuta solo se le attività formative sono state effettivamente erogate e debitamente documentate su schede di registrazione delle presenze regolarmente vidimate dalle quali si

evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e del giovane.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

### **Misura 3. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (scheda 3)**

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Incontro domanda/offerta di lavoro

#### **Finalità**

Progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro.

#### **Modalità di intervento e durata**

- scouting delle opportunità occupazionali;
- definizione e gestione della tipologia di accompagnamento e tutoring;
- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane;
- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;
- pre-selezione;
- accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;

#### **Modalità di intervento e durata**

La misura dovrà essere avviata entro 6 mesi dall'avvio del programma individuale previsto nel Patto di Servizio, fatta salva eventuale proroga dello stesso programma di ulteriori 6 mesi qualora entro la fine del sesto mese venga attivato un tirocinio di cui alla Misura 5. "Tirocinio extra-curricolare".

#### **Parametro di costo**

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro"

Valore in funzione del "profiling" e della tipologia di contratto come segue:

	indice di profiling			
	basso	medio-basso	medio-alto	alto
Tempo indeterminato o Apprendistato I e III livello	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00

Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi o Apprendistato II livello	1.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00

Il contratto a tempo determinato è remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi anche in esito ad eventuali proroghe. L'attivazione di un contratto di somministrazione non è remunerata. La remunerazione della misura è riconosciuta anche nel caso in cui il contratto sia acceso entro 30 giorni dalla conclusione di un tirocinio nella stessa impresa o in un'altra. In tal caso la remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la Misura 5 "TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE". La remunerazione della misura, invece, non è riconosciuta nel caso in cui il contratto di lavoro venga sottoscritto superati i 30 giorni dal termine del tirocinio e in questa fattispecie al soggetto attuatore sarà riconosciuta la sola remunerazione relativa alla Misura 5 "TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE".

#### **Output/documentazione**

Prestazione remunerata solo a risultato, vale a dire a dimostrazione dell'assunzione qualificata prevista per ogni UCS derivante dalle attività specificatamente svolte nei confronti del giovane, previa trasmissione alla Regione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione nonché verifica del contratto sottoscritto.

Le attività dovranno, comunque, essere documentate attraverso un diario nel quale vengono esplicitate la data di attivazione e di avvio della misura del servizio di accompagnamento nella ricerca di opportunità lavorative, le vacancy individuate, i colloqui effettuati con le aziende e le relative date, l'esito e la data di termine del servizio.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla data di attivazione e di termine delle misure con cadenza mensile per tutti i giovani coinvolti a prescindere dal raggiungimento del risultato.

#### **Misura 5. TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE - PROMOZIONE TIROCINI (scheda 5)**

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione

#### **Finalità**

La misura ha la finalità di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e

lavoro e tra un lavoro e un altro mediante una formazione che si realizza in un contesto lavorativo.

### **Modalità e durata**

I tirocini dovranno avere una durata minima pari a due mesi e una durata massima di 6 mesi. I tirocini promossi a favore delle persone disabili o svantaggiate ai sensi della Legge n.381/91 potranno avere una durata massima di 12 mesi. Al fine del riconoscimento finanziario della misura di Promozione il tirocinio dovrà prevedere una presenza di almeno 30 ore settimanali (convenzionalmente tradotte in 20 giornate al mese considerate anche le assenze per giustificato motivo).

### **Parametro di costo**

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali"

Valore in funzione del profiling come segue:

"profiling"	"risultato"
indice di profiling basso	200 euro
indice di profiling medio-basso	300 euro
indice di profiling medio-alto	400 euro
indice di profiling alto	500 euro

La promozione è remunerata al soggetto promotore solo se il tirocinio è effettivamente realizzato, e pertanto a "risultato" nel rispetto dei termini di durata e impegno sopra riportati e in funzione del "profiling" della giovane NEET.

L'UCS di promozione sarà riconosciuta interamente al termine del tirocinio a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, le giornate di frequenza effettiva relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate almeno pari al 70% del numero di giornate previste nel medesimo periodo, fermo restando le assenze per giustificato motivo.

Il soggetto promotore potrà avere accesso alle remunerazioni di cui alla scheda 3 "Accompagnamento al lavoro" anche nel caso in cui un tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio con lo stesso soggetto presso il quale ha svolto il tirocinio o in un altro. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista dalla presente Misura.

Nel caso in cui il contratto di lavoro venga sottoscritto superati i 30 giorni, al soggetto promotore sarà riconosciuta la sola remunerazione relativa alla presente Misura 5.

Le risorse del Programma IOG non concorrono al finanziamento dell'indennità di tirocinio che resta in carico dei soggetti ospitanti.

L'indennità di tirocinio è interamente finanziata a valere sulle risorse del Programma IOG per un importo mensile massimo pari a 450,00 solo a favore dei giovani disabili o svantaggiati ai sensi della Legge n.381/91. In tali casi la corresponsione dell'indennità dovrà essere garantita dal soggetto accreditato fermo restando il riconoscimento di tali spese a favore dello stesso da parte della Regione.

In ogni caso non potrà essere riconosciuta alcuna remunerazione per la promozione di un tirocinio a favore di persone che siano legate da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

#### **Output/documentazione**

Le giornate di frequenza del tirocinante devono risultare in schede individuali vidimate siglate dal tirocinante e dal referente aziendale. Nella scheda individuale devono essere registrati distintamente gli incontri di verifica dell'andamento del tirocinio da parte del tutor dell'ente promotore, almeno un incontro per ogni tirocinio.

La documentazione relativa alle eventuali assenze per giustificato motivo dovrà essere conservata a cura del soggetto promotore.

I soggetti promotori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché delle frequenze del tirocinante a cadenza mensile.

#### **Misura 7.1. Sostegno all'autoimpiego e autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa (scheda 7.1)**

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego

#### **Finalità**

Sostenere i giovani nello sviluppo di specifiche idee imprenditoriali intercettando le propensioni individuali alla imprenditorialità e/o all'autoimpiego.

#### **Modalità e durata**

Misure mirate e individuali di accompagnamento nella progettazione, definizione, attivazione e sviluppo di un progetto di impresa o di autoimpiego comprendenti:

- consulenza specialistica (coaching, counseling, assistenza finalizzate allo sviluppo di un'idea imprenditoriale);
- consulenza, assistenza personalizzata e formazione per la stesura del business plan (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, acquisizione conoscenze/competenze, studi di fattibilità e ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale e piani di comunicazione, affiancamento specifico etc.);
- accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità;
- consulenza e servizi a sostegno della costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi - anche rispetto agli enti previdenziali etc.).

La durata massima di ore di servizio remunerabili è pari a 60 ore.

#### **Parametro di costo**

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"

Valore: massimo 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui remunerate 70% a processo e 30% a risultato indipendentemente dal profiling.

#### **Output/documentazione**

Prestazione individuale remunerata parte a processo e parte a risultato a prescindere dal "profiling".

La remunerazione è riconosciuta solo se le attività sono state effettivamente erogate e debitamente documentate su schede di registrazione delle presenze regolarmente vidimate dalle quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e del giovane.

Entro 60 giorni dal termine delle attività dovrà essere definito e presentato:

- business plan, per il quale dovrà essere prestato un affiancamento specifico in relazione alla tipologia di attività;
- documento di accompagnamento, documento necessario per conseguire il punteggio aggiuntivo previsto in fase di istruttoria della domanda di finanziamento a valere sul Fondo SELFIEmployment di cui alla scheda 7-2.

La remunerazione sarà riconosciuta secondo la seguente modalità:

- il 70% a processo, in base alle effettive ore di formazione/accompagnamento svolte;
- la restante parte, fino al 100%, sempre a processo, ma sottoposta alla condizionalità della realizzazione degli output previsti

ovvero alla presentazione del business plan e del documento di accompagnamento.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

### **Misura 7.2. sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: supporto per l'accesso al credito agevolato (scheda 7.2)**

La misura ha la finalità di sostenere l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani (NEET) che, al momento dell'accesso alla Misura 7.2, abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, attraverso lo strumento finanziario SELFIEmployment, gestito da Invitalia SpA.

I soggetti attuatori dovranno pertanto dare adeguate informazioni in merito al fine di agevolare i giovani nell'accesso.

### **3. Obblighi e impegni del soggetto attuatore**

A seguito della sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del giovane presso il Centro per l'Impiego contenente il programma con le misure adeguate al giovane e al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro, il soggetto accreditato scelto fra quelli ricompresi nell'Elenco validato dalla Regione dovrà garantire la realizzazione delle misure previste nel suddetto programma e contenute nel patto a favore del giovane nel corso di validità del programma con l'obiettivo finale dell'occupazione.

I giovani a seguito della definizione del programma contenuto nel proprio Patto di Servizio, infatti, potranno:

- scegliere il Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione delle suddette Misure, nell'ambito di un apposito Elenco, validato in esito ad una procedura di evidenza pubblica, consultabile presso i Centri per l'Impiego e on line nel sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro <http://www.agenzialavoro.emr.it/>, contenente le informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta;
- fruire delle Misure contenute nel proprio programma di politiche attive, concordato con il Centro per l'Impiego presso il quale ha sottoscritto lo stesso programma, definito in funzione delle caratteristiche del giovane ovvero contenente le misure adeguate al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro.

Tenuto conto dell'obiettivo finale atteso e del programma contenuto nel Patto di Servizio, il soggetto accreditato dovrà sempre prevedere

la realizzazione o della Misura 3 "Accompagnamento al lavoro" o, in alternativa a questa, della Misura 7.1 "Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità: attività di accompagnamento all'avvio di impresa e supporto allo start up di impresa".

Il soggetto accreditato dovrà, altresì, garantire al giovane l'erogazione della misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello", quale misura minima ulteriore rispetto a quanto sopra, prevista in tutti i programmi contenuti nel Patto di Servizio, come azione propedeutica e di accompagnamento necessaria al conseguimento dell'obiettivo finale.

Posto quanto sopra con riferimento alle Misure minime obbligatorie, lo stesso programma potrà essere rettificato, e pertanto modificato dal Centro per l'Impiego competente nel corso della sua validità, a seguito di una proposta condivisa dal giovane e dal Soggetto accreditato responsabile dell'attuazione. Le proposte di modifica dovranno essere sostanziate da una valutazione di non adeguatezza, ovvero le Misure inizialmente dovranno essersi rivelate inappropriate/inadeguate tenuto conto delle caratteristiche del giovane e/o in funzione delle effettive opportunità occupazionali disponibili. Tali proposte di modifica dovranno, comunque, sempre essere condivise tra il giovane e il Soggetto accreditato e oggetto di valutazione per l'eventuale validazione da parte del Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il primo programma. In esito alla valutazione della proposta di rettifica/modifica si avrà o una revisione del programma contenuto nel Patto, quindi la sottoscrizione dello stesso, avente decorrenza da tale data, o la conferma.

A seguito della scelta effettuata dal giovane NEET presso il Centro per l'Impiego, il soggetto accreditato dovrà rendere disponibile e fissato entro 30 gg il primo appuntamento richiesto dal giovane.

Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro il suddetto termine il giovane dovrà scegliere, per l'erogazione dei servizi previsti nel proprio programma, un altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre con le sopra richiamate modalità.

Il primo appuntamento configura l'attivazione della - Misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello" prevista in tutti i programmi contenuti nei Patti di Servizio.

Il Soggetto accreditato, in caso di mancata presentazione del giovane all'appuntamento fissato in sede di sottoscrizione del programma senza giustificato motivo, è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'Impiego presso il quale lo stesso programma è stato sottoscritto.

Il Soggetto accreditato è tenuto a trasmettere analogo comunicazione al Centro per l'Impiego ogni qual volta si registri l'assenza o la mancata partecipazione senza giustificato motivo del giovane alle attività calendarizzate per essere erogate a suo favore o quando, in presenza di giustificato motivo, si renda necessario modificare i termini di attuazione del programma per la verifica dell'esistenza dei casi previsti per la perdita dei requisiti da parte del giovane o per modificare i termini di attuazione del programma.

I giustificati motivi ammissibili, tempi e modalità di acquisizione sono quelli previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.39/0003374 del 4/3/2016 della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Il programma di politiche attive ha una durata massima di 6 mesi dal momento della sottoscrizione. inteso come periodo entro il quale tutte le misure previste nello stesso programma devono essere avviate. Tale durata massima risulta prorogata a 12 mesi qualora entro la fine del sesto mese venga attivato un tirocinio di cui alla Misura 5. "Tirocinio extra-curriculare".

Il soggetto accreditato, avendo risposto alla procedura di evidenza pubblica per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti attuatori, si impegna a rendere disponibili le Misure previste, nell'arco della durata del programma contenuto nel Patto di servizio del giovane. I soggetti beneficiari non possono percepire altre forme di finanziamento, pubblico o privato, per le stesse misure e prestazioni erogate: è pertanto vietato agli stessi di richiedere un finanziamento per attività formative e/o servizi al lavoro che sono già finanziati da altre risorse, pubbliche o private.

Il soggetto accreditato nei 60 gg. successivi al primo appuntamento della Misura 1C dovrà avviare almeno una seconda misura tra quelle previste nel programma contenuto nel Patto di Servizio.

In ogni caso, alla attivazione delle ulteriori misure, se trascorsi più di 60 giorni dall'avvio di una precedente misura, è necessario che il soggetto accreditato proceda alla verifica del permanere della sussistenza del requisito NEET attraverso l'acquisizione di una dichiarazione del giovane rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, fatto salvo il caso in cui le misure già avviate risultino ancora in corso.

Se il Soggetto accreditato, entro 60 gg. dal primo appuntamento, non calendarizza e avvia una seconda misura prevista dal programma contenuto nel Patto di Servizio, il giovane può comunicare al Centro

per l'Impiego tale comportamento che, previa verifica, compreso il permanere della sussistenza del requisito NEET attraverso l'acquisizione di una dichiarazione del giovane rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, permetterà alla stessa di esercitare una diversa scelta del soggetto accreditato per l'erogazione delle Misure previste con le stesse modalità già sopra più volte richiamate.

Tale fattispecie configura inerzia del soggetto attuatore e viene comunicata formalmente dal Centro per l'Impiego al Servizio regionale competente per l'ammissibilità e validazione dei Soggetti Attuatori degli interventi.

Il Soggetto Attuatore, dopo l'avvio della misura 1C "Orientamento specialistico o di II livello" e comunque entro il termine di conclusione della stessa, potrà eventualmente formulare di concerto con il giovane proposte di Misure inizialmente non previste nel programma contenuto nel Patto di Servizio. Queste proposte, così come le sopra citate altre proposte di modifica, saranno valutate ed eventualmente validate dal Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il programma entro 10 gg. dalla loro presentazione. In esito alla proposta si avrà o una revisione del programma contenuto nel Patto di Servizio o la conferma dello stesso.

In caso di inerzia, al Soggetto Attuatore non è riconosciuta e remunerata alcuna misura parzialmente o totalmente già erogata. In caso di inerzia reiterata, ovvero nel caso in cui il Servizio regionale competente abbia ricevuto dai Centri per l'impiego 3 comunicazioni di inerzia di un soggetto attuatore nel corso dell'attuazione di quanto previsto dal presente atto, quest'ultimo sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi relativi ai Patti di Servizio a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno rendere disponibili almeno 6 disponibilità di appuntamenti (slot) per ciascuna settimana e ogni sede operativa accreditata per tutto il periodo di durata di quanto previsto dal presente atto fermo restando quanto previsto in materia di accreditamento con riferimento alle festività e agli orari di apertura. Per le altre sedi di politica attiva gli slot dovranno essere 3 per ciascuna settimana e ciascuna sede accreditata.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non rispetti in modo reiterato, ovvero per almeno 3 volte nel corso di quanto previsto dal presente atto, quanto sopra definito con riferimento alle disponibilità di appuntamenti, l'Agenzia regionale per il lavoro comunicherà formalmente al Servizio regionale competente il mancato rispetto di

tale obbligo e il soggetto sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi relativi ai Patti di Servizio a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il SILER, il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative alle misure individuate nel programma contenuto Patto di Servizio del giovane NEET. Le informazioni di cui assicurare l'aggiornamento sono lo stato di avvio, conclusione e le eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole misure presenti nel programma di cui al Patto di Servizio.

I soggetti attuatori dovranno, inoltre, assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché, laddove pertinente, ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

I soggetti attuatori si impegnano altresì all'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 "Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020" in materia rilevazione dei dati relativi agli indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Per quanto non espressamente indicato nei paragrafi precedenti, si richiamano le indicazioni e le disposizioni di cui alla Delibera regionale n.1298/2015 con particolare riferimento ai flussi informativi e documentali verso la PA, agli adempimenti di informazione e pubblicità degli interventi, di conservazione della documentazione.